



RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
VILLA MARIA
SALUSTRA s.r.l.

Prot. 152/2017

AGENZIA SANITARIA PROVINCIALE ENNA
Distretto di Agira
POSTA IN USCITA
174835 del 26-5-2017

Al Direttore del Distretto Sanitario
di Agira

Dott. G. Bonanno

Oggetto: consegna copia del contratto del 4 aprile 2017

Con la presente consegniamo una copia del contratto stipulato in data 4 aprile 2017 tra questa Ditta e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Enna il 25 maggio 2017.

Leonforte, lì 25/05/2017

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E
LA SOC. SALUSTRA S.R.L. PER LA GESTIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE "RSA" DENOMINATA VILLA MARIA SITA IN C/DA BAFURDO
LEONFORTE (EN)

L'anno duemiladiciasette, il giorno 04 del mese di APRILE, presso la sede dell'ASP
in Enna Viale Diaz n°7/9

TRA

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA con sede legale in ENNA, Viale Diaz n°7/9
- C.F. e P.I. 001151150867, nella persona del Direttore Generale, Dr. Giovanna Fidelio nata a
Ragusa il 26/07/1956 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ASP medesima

E

la Soc. SALUSTRA s.r.l. gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "Villa Maria", con
sede in Leonforte (EN), nella persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante Sig.ra
Maria Baccio nata a Milano il 23/10/1966,

Premesso

- che con D.P.Reg. del 25/10/1999 sono stati approvati gli standards strutturali e funzionali delle residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili, nonché, lo standard di personale, integrato nella fattispecie dal D.A. 7 agosto 2002;
- che con D.A. 24/05/2010 pubblicato sulla GURS n° 29 del 25/06/2010 ad integrazione e modifica dei precedenti DD.AA. in materia, per la provincia di Enna sono stati previsti complessivamente n° 98 p.l. da destinare a RSA;
- che con D.A. 1586 del 03/08/2012 "Assegnazione posti di R.S.A ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 2582/11 per la provincia di Enna", pubblicato sulla GURS n. 34 del 17/08/2012, sono stati assegnati alla Società Salustra s.r.l. n° 38 posti letto dei 98 previsti dalla programmazione regionale;
- che con D.D.G. 1933/13 "Area 5- Accredimento istituzionale" del 17/10/2013, pubblicato sulla GURS n. 51 del 15/11/2013, il legale Rappresentante della Società Salustra s.r.l. è stato autorizzato anche ai fini dell'accréditamento istituzionale alla gestione e all'esercizio della RSA sita nel comune di Leonforte (EN) c/da Bafurdo s.n.c. per n° 38 posti letto di cui n. 20 dedicati a malati affetti da morbo di Alzheimer e n. 18 per anziani non auto sufficienti, essendo stati accertati positivamente tutti i requisiti richiesti dal D.A. n. 890/2002 e s.m.i. dall'U.O. accredimento istituzionale dell'Asp di Enna;
- che con D.D. n. 926 del 2016 dell'Assessorato regionale alla Salute è stato rimodulato l'accréditamento della Residenza Sanitaria Assistita Villa Maria in:
 - n° 20 posti letto per pazienti affetti da Alzheimer e altre demenze senili;
 - n° 18 posti letto per persone anziane e soggetti adulti non autosufficienti;
- che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha autorizzato con provvedimento prot. n° 0018164/CS del 29/08/13 la Sig.ra Maria Baccio, nata a Milano il 23/10/1966, nella qualità

di legale rappresentante della Società "Salustra" s.r.l., C.F. e P.I. 01857690810 all'apertura ed all'esercizio di una RSA denominata "VILLA MARIA" per una capacità complessiva di n° 38 p.l. (1 modulo di 18 p.l. per anziani non autosufficienti affetti da patologie cronicodegenerative e un modulo di 20 p.l. per pazienti affetti da morbo di Alzheimer);
* CHE CON DEL. N. 221 DEL 30/3/2017 E' STATO APPROVATO IL PRESENTE SCHEMA DI CONTRATTO;
Tutto ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La RSA Villa Maria della Salustra s.r.l. ubicata nel territorio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nel comune di Leonforte c/da Bafurdo s.n.c., mette a disposizione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna una struttura socio-sanitaria, come in premessa individuata, per essere adibita a Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) al fine dell'erogazione delle prestazioni previste dal D.P.Reg. del 25/10/1999.

Art.2

La Società "Salustra" s.r.l. si impegna a gestire la struttura nel rispetto delle leggi vigenti nazionali e regionali.

Art.3

Per la gestione della RSA, la società Salustra si impegna a garantire la dotazione organica con riferimento agli standards fissati dal D.P. Reg. del 25/10/1999 e D.A. 7 agosto 2002 (nota esplicativa prot./serv/0021724 del 11/03/2015 dell'Assessorato della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica), nonché ad adeguare i locali alle modifiche che dovessero essere necessarie a seguito di innovazioni della legislazione di riferimento e/o su richiesta delle strutture vigilanti dell'ASP.

La Struttura resta impegnata a comunicare ogni variazione che intervenga nella compagine sociale o nell'assetto gestionale della struttura medesima. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di giorni 15 dalla intervenuta variazione, con allegata la relativa documentazione dimostrativa. Il mancato rispetto delle superiori prescrizioni comporta l'automatica risoluzione del contratto in corso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 4

La Società "Salustra" s.r.l. s'impegna a:

1. Erogare le prestazioni sanitarie e socio sanitarie secondo le finalità e gli obiettivi fissati dalle U.V.M. dei competenti Distretti che hanno effettuato la valutazione multidimensionale alla persona da ospitare in RSA.
2. Perseguire obiettivi di recupero funzionale, al fine di mantenere e sviluppare i potenziali di autonomia degli ospiti della struttura, per quanto possibile finalizzati al rientro della persona nel proprio nucleo familiare.
3. Garantire una adeguata e globale assistenza tutelare nell'arco delle 24 ore giornaliere.
4. Rispettare i diritti e la dignità dell'ospite, attenendosi alle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali (L. 675/96 e s.m.i).
5. Mettere a disposizione degli ospiti i necessari servizi di cura alla persona.
6. Garantire adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso



prestatori di lavoro.

7. Mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa vigente.

8. Provvedere ad acquisire al momento del ricovero, per il modulo persone anziane e soggetti adulti non autosufficienti, la documentazione necessaria per l'eventuale calcolo della parte di retta dovuta dall'ospite qualora il ricovero superi il periodo a totale carico del SSN:

- dichiarazione di impegno da parte dell'ospite o di suo delegato al pagamento della quota retta a carico dello stesso;

- certificato di pensione con indicazioni dell'importo percepito;

- certificazione attestante la percezione dell'assegno di accompagnamento;

- copia documento di identità

9. trasmettere mensilmente l'elenco delle persone del modulo c.d. "geriatrico" che hanno superato il 60° giorno di ricovero, completo della documentazione di cui al superiore punto 8);

Art. 5

La Struttura s'impegna ad ospitare i soggetti anziani non autosufficienti e disabili affetti da morbo di Alzheimer della Provincia di Enna nonché i residenti nel comune di Capizzi (ME), con possibilità di ospitare soggetti provenienti da altre province.

L'accesso alla RSA deve avvenire esclusivamente a seguito di valutazione multidimensionale da parte della UVM distrettuale (D.A. 24/05/2010, punto 5 "Modalità di inserimento e di dimissione degli assistiti" e s.m.i.)

La comunicazione dell'avvenuto ricovero in RSA è a carico della stessa Struttura ricevente che la invierà al Distretto di residenza dell'assistito e al Distretto dove insiste la RSA.

La RSA della società Salustra srl si impegna ad espletare tutti gli interventi sanitari previsti dal protocollo terapeutico predisposto dall'UVM distrettuale.

Art. 6

Le dimissioni degli ospiti saranno predisposti dall'UVM del Distretto di Agira. Le eventuali richieste di proroga oltre i tempi previsti, devono essere inviate dal medico responsabile della RSA alla UVM territoriale, almeno 15 giorni prima della scadenza.

Qualora l'ospite, per situazioni d'urgenza, debba essere temporaneamente ricoverato presso ospedali o altri centri di diagnosi, o assentarsi per rientri temporanei in famiglia, non essendo prevista la conservazione del posto, giusta D.A. 24/05/2010 e s.m.i., sarà cura della RSA della Società Salustra s.r.l., provvedere alla dimissione dell'Ospite, dandone contestuale comunicazione al Distretto di residenza dell'assistito e al Distretto Sanitario di Agira.

Art. 7

La RSA della Società Salustra s.r.l. si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

La struttura dovrà redigere una Cartella Clinica informatizzata per ogni paziente, utilizzando un sistema informatico compatibile con quello dell'ASP, dove saranno codificate e registrate le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica secondo le indicazioni di codifica fornite dall'UVM.

La Società Salustra s.r.l., come previsto dal D.A. del 30/05/2008 "Approvazione della direttiva flussi informativi" e s.m.i. si impegna ad alimentare mensilmente ed a trasmettere, entro il giorno

cinque del mese successivo a quello di riferimento, al CED aziendale il flusso RSA.

Si impegna, altresì, a richiesta dell'ASP, a comunicare ogni altro dato utile alla puntuale valutazione dell'organizzazione e dell'assistenza erogata dalla struttura.

La RSA della società Salustra s.r.l. si impegna, inoltre, a predisporre ed inviare al Distretto, nonché alla Direzione Sanitaria Aziendale una relazione annuale sulla attività sanitaria effettuata.

La RSA della società Salustra s.r.l. si impegna, altresì, a collaborare con l'Azienda per la verifica ed il miglioramento della qualità delle prestazioni e dell'assistenza e nelle iniziative di formazione ed aggiornamento del proprio personale.

Art. 8

La retta posta a carico del Fondo Sanitario Regionale, pro capite e pro die, ai sensi del D.P. Reg. del 25/10/1999 comprende tutti gli oneri conseguenti alla residenzialità.

Il pagamento dei compensi verrà effettuato dall'ASP di Enna-Distretto di Agira, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura mensile, opportunamente documentata.

* L'avvenuto saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte e per le quali la struttura dovrà emettere l'eventuale nota di credito.

Art. 9

Alla Soc. Salustra s.r.l. per la gestione della RSA "Villa Maria" compete una retta giornaliera fissata con D.A. 25/01/2013, pari a:

€ 111,80 pro capite e pro die per il modulo anziani non autosufficienti.

€ 168,26 pro capite e pro die per il modulo Alzheimer, onnicomprensivo di tutte le prestazioni socio-sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura.

La retta è a totale carico del SSR per i ricoveri che non superano i 60 gg., eccezion fatta per i ricoveri di persone con malattia di Alzheimer per i quali la tariffa resterà invariata per l'intera durata del ricovero e a totale carico del SSR.

Dal 61° giorno ed entro il dodicesimo mese viene riconosciuta una retta giornaliera pro capite di € 106,20 (111,80-5%) ai sensi di quanto previsto dal DPCM del 14/01/2001, il 50% di tale retta è a carico del SSR, mentre il restante 50% grava sull'utente o sul comune di residenza.

La permanenza in RSA dell'ospite non può superare i 12 mesi consecutivi e di norma non può essere inferiore ai 30 giorni (D.A. 24/05/2010).

Art. 10

L'ASP si riserva di effettuare accertamenti in loco, avendone preventivamente concordato la data, per la verifica della corrispondenza dei dati e delle informazioni trasmesse dalla struttura.

L'ASP può accedere a tutti i locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari e può altresì accedere alla documentazione amministrativa al fine di verificare quanto auto certificato dalla RSA.

Eventuali inadempienze o inosservanze delle disposizioni generali e contrattuali da parte dell'RSA saranno contestate per iscritto dal Direttore del Distretto di Agira con fissazione di un termine per la regolarizzazione. In caso di mancato rispetto del termine, la ASP ha la facoltà di sospendere il contratto o di procedere alla risoluzione per inadempienza.

Art. 11

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione



[Handwritten signature]



e risoluzione del presente contratto, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno nominato da una parte, uno nominato dall'altra parte, ed il terzo di comune accordo oppure in difetto dal Presidente del Tribunale di Enna.

Le parti, singolarmente o congiuntamente sono legittimate a ricorrere al Presidente del Tribunale di Enna, decorsi 10 giorni dalla notifica dell'atto alla controparte, contenente la proposta di nomina del terzo arbitro e rispetto alla quale non si sia manifestato il consenso dell'altra, ovvero questi non abbia dato riscontro. La sede dell'arbitro viene sin d'ora individuata in Enna. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, con deposito di lodo idoneo ad assumere esecutività, ai sensi del vigente codice civile.

Art. 12

Il presente contratto avrà durata annuale, con decorrenza 06/03/2017 e con esclusione del tacito rinnovo.

Art. 13

La RSA "Villa Maria" della società Salustra s.r.l., in conformità di quanto prescritto in materia di stipula di contratti previsti dalle direttive dell'Assessorato Regionale della Salute nn. 1410 del 9/2/2009, 1495 dell'11/2/2009, 2255 del 22/03/2010, 3477 del 29/04/2010, 33084 del 28/9/2010 e 38258 del 15/10/2010, che si applicano integralmente al presente atto, si obbliga a:

- a) denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata nel corso dell'esecuzione della convenzione, anche a propri agenti, specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estortiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- c) porre in essere, con opportuna diligenza e tempestività ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) della L. 19/03/1990 n. 55.

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità di quanto previsto sub a), b), e c), costituirà causa di recesso del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 14

In caso di emanazioni di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo, incidente sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato o integrato, salvo il diritto di recesso delle parti ricorrendone i giusti motivi.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti da adottarsi a cura dell'ASP in relazione all'esito dell'accertamento antimafia.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle norme di legge e regolamenti Nazionali e Regionali in materia.

Art. 15

La società presenta al momento della sottoscrizione della presente convenzione la seguente



documentazione:


1. Dichiarazione del legale rappresentante ex art. 17 della L. 12/03/1999 n. 68 attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
2. Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesta:
 - di non essere pendenti, nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla, procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art.3 L.1423/56;
 - di non aver versato cssa struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla in situazioni di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 *quinquies* del D.L.vo 502/92;
 - di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovverosia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
 - d'essere in regola in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro secondo le norme vigenti.

Art. 16

Il presente atto sarà registrato a cura della RSA società Salustra s.r.l.

Letto confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante della
Società Salustra
(Dr.ssa Maria Bacco)



Il Direttore Generale
(Dr. Giovanni Etelico)



RE TO IL	25 MAG. 2017	SERIE	39
ECATTE C	1700	DIRETTORE GENERALE	
(Calogero Angelo Bionnato)			
Firma su delega del Direttore Provinciale			

